



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1526 del 2010, proposto da:
Società Prima Vera S.p.A. con Socio Unico in proprio e in qualità di capogruppo
mandataria del costituendo R.T.I. con Siram S.p.A. e Restiani S.p.A., rappresentata
e difesa dagli avv.ti Guido Bardelli, Alessandra Bazzani, Riccardo Montanaro,
Francesca M. Colombo, con domicilio eletto presso l'avv.to Riccardo Montanaro
in Torino, via del Carmine, 2;

contro

Provincia di Alessandria, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Terzano, Alberto Vella, Desiree Fortuna,
con domicilio eletto presso l'avv.to Daniela Sannazzaro in Torino, corso Re
Umberto I, 6;

per l'annullamento

della esclusione dell'ATI capeggiata da Pima Vera S.p.a. dalla procedura aperta per
l'appalto del "servizio energia" da erogarsi presso gli edifici di proprietà o

competenza della Provincia di Alessandria, comunicata con nota n.p.g. 145632 in data 12.11.2010, ricevuta in pari data, a firma del Dirigente Direzione Appalti e Contratti della Provincia di Alessandria (pure impugnata);
del verbale della Commissione giudicatrice - seduta del 25.10.2010, nel corso della quale è stata deliberata l'esclusione dell'ATI capeggiata da Prima Vera s.p.a. dalla procedura suddetta;
del verbale della Commissione giudicatrice - seduta del 21.10.2010;
del bando di gara e del disciplinare di gara nei limiti di cui in esposizione;
nonché
di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e comunque connesso;
nonché
per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Alessandria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe deducendo i seguenti motivi di ricorso:

- 1) Difetto di istruttoria. Violazione del principio del *favor participationis*. Irragionevolezza. Violazione dell'art. 2 del d.lgs. 163/2006. Violazione della *lex specialis* come in esposizione. Violazione del principio di non contraddizione.
- 2) Violazione dell'art. 6 della l. n. 241/1990. Violazione dell'art. 46 del d.lgs. 163/2006. Difetto di istruttoria. Violazione del principio del contraddittorio.

Violazione della *lex specialis* come in esposizione. Violazione del principio del *favor participationis*

3) Violazione dell'art. 2 del d.lgs. 163/2006. Eccesso di potere per contraddittorietà.

E' documentale che il bando della gara dalla quale la ricorrente lamenta ingiusta esclusione prevedeva:

-per l'esecuzione delle prestazioni il possesso delle attestazioni SOA per le categorie OG1, OG9, OG11;

- sempre ai sensi sia del bando che del disciplinare, in caso di partecipazione in raggruppamento, i requisiti di capacità tecnica dovevano essere posseduti dai soggetti che, nell'ambito del raggruppamento, assumevano l'esecuzione dei lavori di riqualificazione tecnologica e adeguamento normativo.

E' ugualmente pacifico che la ricorrente, priva di attestazione di qualificazione SOA in categoria OG9, concorreva quale capogruppo mandataria di associazione temporanea costituenda dichiarando nei seguenti termini l'attività che avrebbe svolto: "effettuerà il coordinamento dell'appalto e manterrà i rapporti con la stazione appaltante 100%; tutte le prestazioni oggetto dell'appalto nella misura pari al 40%".

La stazione appaltante, preso atto di suddetta formulazione dell'offerta, ha escluso la ricorrente in quanto, in violazione della legge di gara, la medesima ha offerto di rendere indistintamente il 40% delle prestazioni dovute, pur mancando dell'attestazione di qualificazione necessaria per una parte delle medesime.

Il tenore tanto della legge di gara che dell'offerta è inequivoco (la ricorrente offre testualmente di eseguire il 40% di "tutte le prestazioni oggetto dell'appalto") e come tale quest'ultima è in palese violazione della legge di gara. Non è sostenibile la tesi dell'errore materiale (primo motivo di ricorso), trattandosi di espressa formulazione dell'offerta per la quale

nessun elemento in atti consente di evidenziare la sussistenza di un “errore” piuttosto che di una precisa “scelta” nella predisposizione dell’offerta, nè l’ipotesi del vizio formale emendabile, incidendo per contro il vizio proprio sulla struttura dell’offerta, costruita in violazione di requisiti indefettibilmente prescritti dalla legge di gara; neppure può essere invocato il dovere di soccorso (secondo motivo) che pacificamente non può portare a consentire ad un concorrente di modificare sostanzialmente la propria offerta, in tal caso sì a danno del principio di parità di trattamento con i restanti concorrenti.

Come già osservato, infine, il tenore della legge di gara appare chiaro, coerente ed in equivoco, sicchè non può trovare accoglimento neppure il terzo motivo di ricorso.

La domanda deve pertanto essere respinta.

Ritenuto che, poichè in ogni caso l’RTI ricorrente complessivamente possedeva i necessari requisiti di partecipazione, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Richard Goso, Primo Referendario

Paola Malanetto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)